28

MEMORIA

IN FAVORE

DEL SIG. DUCA DI BELGIOJOSO.

Sisani (29)

NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DI PORCELLI.
1821.

Digitized by Google

Il Comune di Vaglio in Basilicata avea ricomprato la sua demanialità nel 1582. Ma ne godè sì poco, che nel 1589 fu obligato di rivenderla a condizioni più onerose.

Nel corto spazio della demanialità, il Comune avea sovraimposto i suoi pesi per supplire i suoi debiti.

Tutta la rendita del feudo consisteva, prima del demanio, nella esazione che facevasi di due rotola sopra ciascun tomolo di pane che cuocevasi

del ventesimo sopra ogni tomolo di macinato per dritto di molitura.

di un tornese per ciascuna canna di panno che valcavasi.

Nel corso del demanio rincarissi su questa esazione.

Il dritto del forno fu aumentato di un terzo.

La molitura si accrebbe di un quinto.

La valcatura di quattro quinti.

Quest' aumento produsse differenza di prezzo, nell' alienazione che il Comune fece di se stesso.

Digitized by Google

Per gli antichi dritti, o per meglio dire per le antiche prestazioni, fu pagato un capitale di ducati 25 mila

Per la differenza in più delle rendite accresciute, furono pagati duc. 9 mila.

Il totale prezzo dell' alienazione fu per conseguenza di duc. 34 mille.

Il Comune dedusse nel 1738 contro il Duca di Belgiojoso possessore del feudo molti gravami, coll'uno dei quali domandò trà l' altro.

» Essere assoluto dal pagamento degli annui du-
» cati cinquanta, e da qualunque prestazione di pa-
» ne, tanto per l'antico dritto proibitivo dei forni,
» che per la convenzione nullamente stipulata nel
» 1648, colla quale fu obbligato a corrispondere non
» solo l'antica prestazione di un rotolo per ogni quin-
» dici di pane, ma mezzo rotolo dippiù, come al-
» tresi a pagare annui duc. 50, per la franchiggia
» degli Ecclesiastici, e che si condanni ancora l'ex-
» feudatario alla restituzione dell'indebito esatto.

Questo gravame comprendeva tanto le antiche che le novelle prestazioni.

Le leggi del 6 Agosto 1806, e 24 Febbrajo 1808 aveano abbolito le prestazioni di questo genere. Ma

esse aveano riservato delle indennità a profitto dei possessori, che vi erano autorizzati da un titolo.

Il feudatario avea, nella vendita che il Comune avea fatto della sua demanialità, il titolo espresso delle prestazioni che esiggeva.

Era giusto, che al seguito dell'abolizione, delle indennità gli fossero conservate.

La Commissione feudale gliele attribuì, ordinando.

- Dichiara estinti i dritti proibitivi dei forni, molini, e valchiere.

- Restano aboliti senza indennizzazione tutti gli » aumenti tanto posteriori alla proclamazione del de» manio fatta dalla università del Vaglio, quanto im» posti colla vendita fatta ad Alfonso Salazar, e col» l'istrumento di convenzione del 1648.

- Dichiara dovuta all' ex-feudatario *l'indennità* » *per la sola rata del prezzo corrispondente alle* » *antiche mercedi de' sudetti dritti proibitivi*, cioè » *per fornatica di rotoli due di pane* per ogni to» molo, per *molitura di un tomolo di pane* per » ogni venti, e *per valcatura di un tornese* a can» na di panno. Il Razionale Girolamo Catalano, ne » faccia la liquidazione, la quale il Duca di Belgio» so la debba procurare tra quindici giorni a sue spese.

La liquidazione fu fatta.

Essa diede i seguenti risultati.

Il razionale considerò sotto il rapporto il più limitato il capitale corrispondente alle prestazioni indennizzabili, e liquidò in questo senso il debito comunale nella somma di duc. 11,826,97 5/12.

Considerò sotto un altro rapporto la stessa specie, e fu di avviso di elevarsene il compenso alla somma di duc. 13,808,36 3/4.

Dovea decidersi quale delle due letture proposte dal Razionale corrispondesse al vero.

La Commissione Feudale era stata disciolta.

Come credito comunale la quistione avrebbe dovuto decidersi dal Consiglio d' Intendenza.

Essa fu nondimeno senza giurdizione decisa dal Commissario ripartitore, il quale ne ridusse il montante a duc. 5,913,48.

Il Commissario decise nullamente la quistione, poichè egli mancava di poteri per deciderla.

Si domanda - Contro l' ordinanza già eseguita vi è luogo a deliberare?

L' Intendente, a cui la quistione fu portata, opinò per la negativa.

L' affermativa della proposizione forma la materia del ricorso, ed il soggetto della seguente discussione.

Digitized by Google

ANALISI.

Che cosa sono stati i Commissarii Ripartitori, e di quali poteri erano essi rivestiti?

I Commissarj Ripartitori furono istituiti col decreto del 23 ottobre 1809.

La loro istituzione ebbe per oggetto LA DIVISIONE DEI DEMANII (1). La legge eversiva della feudalità l'avea ordinato. Dei commissarj furono nominati per eseguirla. Essi furono rivestiti di tutt' i poteri appropriati al loro incarico, e di cui il più importante fu quello di far eseguire le loro ordinazioni *non ostante qualunque opposizione*, e l'altro di non potersi ricorrere contro le loro decisioni, se non dopo terminata l' operazione (2).

Ma precisamente perchè i loro poteri erano straordinarii, il decreto istesso ordinò, ch' essi avrebbero

(1) Preambolo del Decreto

Bramando di accelerare la DIVISIONE DEI DEMANJ *in adempimento della legge. E volendo nel tempo istesso assicurare la regolarità di una operazione che deve influire sulla prosperità del Regno.*

(2) Art. 5. del decreto 23 ottobre 1809.

eseguito rigorosamente, ed alla lettera le istruzioni, che loro sarebbero date (1).

Queste istruzioni formarono il soggetto del decreto del 10 marzo 1810.

Con questo decreto fu precisato il soggetto della loro missione, il quale si ridusse.

1.° *Allo scioglimento d' ogni promisuità*

2.° *Alla separazione in massa delle terre demaniali non promiscue tra i comuni, ed i padroni di esse, siano ex-baroni, siano chiese.*

3.° *Alla suddivisione della parte dei comuni tra i cittadini* (2).

Il soggetto della divisione dei demanj innestavasi naturalmente colla esecuzione delle decisioni della commissione feudale. A fin di coordinare tra loro queste operazioni del medesimo genere - *I commissarii per la divisione delle terre demaniali del Regno furono incaricati della esecuzione di tutti gli atti della commissioue feudale di qualunque natura* (3).

---

(1) Art. 2, e 3 del Decreto del 23 ottobre 1809.

(2) Istruzioni contenute nel decreto del 10 marzo, disposizione generali - Art. 1.

(3) Decreto del 3 luglio 1810 - Art. 1.

Google

La divisione dei demanii era inoltrata. I poteri della commissione feudale andavano a cessare. Annichilate le distinzioni di proprietà, tutto dovea rientrare sotto l'impero di una legge generale e comune - Il decreto del 20 agosto 1810 sopravvenne.

Egli dichiarò - che la commissione feudale cesserebbe di essere in funzioni il 31 agosto, e che le » sue decisioni irretrattabili sarebbero eseguite confor- » memente alle disposizioni del decreto del 3 luglio » precedente (art. 1.).

- Che le controversie della natura di quelle di- » scusse presso la commissione feudale *sarebbero » giudicate dai Tribunali ordinarj secondo la leg- » ge*, alla quale le parti aveano acquistato dritto » (art. 2).

Fu fatta una eccezione sola per la liquidazione della buonatenenza dovuta dagli ex-baroni a profitto dei comuni.

- Per quelle buonotenenze, alle quali gli ex-baro- » ni si trovavano condannati in virtù di decisione del- » la commissione feudale fu prescritto - *Che i com- » missarii ripartitori vi procederebbero a norma del » decreto del 3 luglio*, E SUL DOPPIO AVVISO *de' ra- » zionali destinati a liquidarne la quantità, e dei*

» *rispettivi consigli d' Intendenza di ciascuna pro-*
» *vincia* (art. 3).

Le nuove domande per pagamento di buonatenenza *furono deferite alla conoscenza esclusiva dei consigli d' Intendenza* (art. 3).

CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTRIBUTI DEI COMMISSARII RIPARTITORI.

I Commissarii ripartitori erano dunque delle potestà per la divisione dei demanj.

Divennero uffiziali ministeriali, per eseguire i giudicati della commissione feudale.

E furono qualificati magistrati *per determinare* (sul doppio avviso dei razionali liquidatori, e del consiglio d' Intendenza) *le liquidazioni della buonatenenza, e degli altri tributi arretrati dovuti ai comuni dagli antichi ex-feudatarj, per quei casi soli, nei quali la commissione feudale ha già deciso doversene il pagamento* (art. 3 - decreto 20 agosto 1820).

Ebbero essi altre attribuzioni? No: perchè le loro facoltà eminenti ebbero una circoscrizione invariabile per questo solo, ch' esse erano straordinarie,

e si sa, che in fatto di giurdizione la natura del potere straordinariamente deferito è sempre di essere inampliabile.

APPLICAZIONE AL CASO.

Per virtù della decisione della commissione feudale il Duca di Belgiojoso era stato condannato a pagare la buonatenenza.

Il razionale Catalano, che avea avuto l' incarico di liquidarla, ne avea elevato il montante a ducati 2882: 24.

Quest' era uno dei due avvisi desiderati dal decreto del 20 agosto per pronunziare sul debito.

Il commissario ripartitore chiamato a decidere dovea pronunciarvi, preso l' avviso del consiglio d' Intendenza. Egli vi pronunziò, benchè il consiglio d' Intendenza non fosse stato inteso; e dichiarò il Duca debitore della somma liquidata.

Per disposizioni di economia generale i fondi di tutte le buonatenenze riscuotibili dai feudatarj di Basilicata erano destinati per le opere pubbliche della Provincia.

Questa disposizione utile per l' impiego dei fondi in generale era onerosa per lo comune di Vaglio,

Digitized by Google

condannato ancor egli a rifare il feudatario del valore capitale dei dritti proibitivi aboliti.

Il commissario avea ricevuto le due liquidazioni. Egli propose: egli fece adottare dal ministro la misura di controporre un debito ad un debito.

Dalle liquidazioni maggiori del credito del Duca egli detrasse per conseguenza il debito minore rappresentato dal comune per ragion di buonatenenza.

Fin quì la ragione era di accordo colla legge.

Erano reciproche le condanne; da una parte e dall' altra era dunque ben assicurato il dritto.

La quistione era di quantità. La liquidazione della buonatenenza presentava una somma minore.

La liqnidazione del credito del Duca presentava una somma maggiore in tutte le due letture differenti.

Dichiarare dunque, che la somma minore rimanesse discaricata e dedotta dalla somma maggiore, quest' era dichiarare una operazione di calcolo, e fare che il debito del Duca si trovasse ridotto.

Ma trascorrere sino a determinare la quantità del credito liquidato a favore del feudatario per indennità dei suoi dritti aboliti; rincarire sulla liquidazione, di cui il commissario non avea potestà di conoscere; giudicarne contro la natura delle sue attribuzioni, anzi senza giur-

dizione, quest' era non solamente violare la legge, ma calpestarla; Perchè alcuno non può rendersi privatamente e senz' autorità giudice di una contestazione, che gli è interdetto di risolvere - Si, interdetto, perchè il divieto è inerente alla cosa.

CONTINUAZIONE.

La commissione feudale dichiarò, che una indennità era dovuta al Duca di Belgiojoso per le prestazioni abolite: e la liquidazione ne fu commessa al razionale Catalano.

La liquidazione fu fatta. Chi dovea decidere della liquidazione? La commissione essa stessa, la quale non si era spogliata del dritto di decidere. La liquidazione era una esecuzione del giudicato in quanto ai travagli commessi al razionale che dovea presentarne il risultato. Ma la quistione, se dovea seguirsi la prima o la seconda delle letture proposte dal razionale dovea esser decisa dalla commissione medesima. Il giudice che avea dichiarato il dritto era solo incaricato di determinarne la quantità: ciò è ordinato dal buon senso.

Ma la commissione feudale non esisteva più, al-

lorchè il travaglio della liquidazione fù terminato dal razionale.

La decisione dovea dunqu' esser fatta presso quello dei Tribunali ordinarj, che rimpiazzò la commissione nelle cause di questa natura.

Il decreto del 20 luglio lo avea detto - *Se si producono altre controversie della natura di quelle, delle quali la commissione feudale ha finora deciso, queste saran decise dai nostri Tribunali ordinarj, secondo la legge, alla quale le parti aveano acquistato dritto* (art. 2).

I Tribunali doveano dunque decidere la controversia della quantità liquidata in conseguenza del dritto riconosciuto. Non il commissario, il quale mancava di potere per supplire le decisioni, che la commissione feudale non avea avuto il tempo di definire.

Questo è chiaro, netto, ed intelligibile.

CHI ERA IL TRIBUNALE, CHE DOVEA DECIDERNE?

Il Duca di Belgiojoso ha un giudicato, che lo costituisce creditore del comune nel prezzo delle antiche prestazioni abolite. Il suo dritto è irrevocabile. La quantità sola è incerta. Essa ha bisogno di liquidazione per essere determinata.

La liquidazione è fatta. Chi giudicherà della somma corrispondente al dritto certo già definito? Il consiglio d'Intendenza, a chi per la legge del 16 ottobre 1809 è inculcato di stabilire le liquidazioni dei crediti rappresentati contro i comuni. Questa è la magistratura, che rimpiazza la commissione feudale in tutte le cause di liquidazione di crediti contro i comuni che la commissione feudale non fu in istato di definire. È dunque presso il consiglio d'intendenza, che il Duca di Belgiojoso dovea diriggersi, e si è diretto per ottenere la dichiarazione diffinitiva delle quantità che gli son dovute in virtù del giudicato della commissione feudale.

Ma l'Intendente ha dichiarato sulla dimanda del Duca - Che attesa l'esistenza del giudicato, ch'egli » riconosce nella ordinanza del commissario ripartitore - *non vi è luogo a deliberare.*

Ecco dunque la interposizione del ricorso necessaria.

ESAME DEL RICORSO.

Il Duca di Belgiojoso ha sostenuto, ed ha dritto di sostenere, che non vi è decisione del commissario ripartitore in materia; perchè il medesimo era denudato di giurdizione.

Digitized by Google

Le sue qualità, come esecutore delle decisioni della commissione feudale, non sorpassavano gli attributi di un uffiziale ministeriale; e come agli esecutori dei mandamenti è denegato il potere di fare dei mandamenti, siegue che il commissario ripartitore giudicando della liquidazione ha giudicato senza poteri, senza giurdizione, e contro le leggi della giurdizione. La sua ordinanza in questa parte è per conseguenza nulla e di niun effetto.

Ma la ordinanza (dicesi) è stata eseguita. Contro l'ordinanza non si è mai appellato, o per lo meno i termini a ricorrere sono perenti. Dunque l'ordinanza è giudicato.

Giudicato! . . . . Egli vi vuole ben altra cosa per qualificare giudicato una decisione emessa da un individuo che mancava dell'intutto di giurdizione.

Certamente può chiamarsi gindicato una sentenza emessa da un giudice anche incompetente, quando l'incompetenza non è allegata. Imperocchè un giudice incompetente è giudice, dacchè è rivestito di giurdizione; e la ragione della materia, o la ragione della persona non è un motivo per rescindere un giudicato emesso da chi ne avea la potestà.

La quistione nel caso presente è di esaminare, se possa chiamarsi sentenza, un ordinativo, un pre-

Digitized by Google

cetto rilasciato da un semplice particolare, a chi la legge non avea deferito il potere di sentenziare.

I privati ponno fare delle convenzioni, e sottomettersi. I privati non sono autorizzati a crearsi giudici. Questo privileggio è dispensato solo dalla legge.

La legge crea le giurdizioni, e ne riveste i funzionarii, ch' essa delega. A lei sola appartiene di determinare le forme ed i modi, come la giurdizione dev' essere amministrata; ed essa imprime il carattere d' inviolabilità alle decisioni che ne emanano.

I giudizj si compongono (la sentenza è antica) dell' oggetto litigioso, delle parti che contendono, del giudice che ha una missione dalla legge. Togliete la missione, il giudice non è più. La quistione resterà, ed essa attenderà il suo giudice per essere definita.

Che qualcuno si arroghi la potestà che la legge non gli ha dipartito. Egli non sarà giudice. Gli atti suoi saranno nulli senza il bisogno di essere formalmente annullati.

La legge aborrisce questi atti. Essa non li concepisce possibili. E ne previene l' avvenimento infirmandoli per virtù del suo solo ministero.

Quando si giudica senza giurdizione, *provocare non est necesse*, dice la legge quarta registrata sotto questo titolo, *cum sententia jure non teneat*. Egli

è dunque dal carattere pubblico, che sostiene il magistrato incaricato di giudicare, che tirasi in grazia dell'ordine e della pace l'autorità e la forza del giudicato. Ove questo carattere manca non vi è giudicato, nè sentenza; e la legge provvidente dispone, che *provocare non est necesse.*

In questo caso infatti non vi è eccesso di poteri, perchè mancano i poteri; non vi è abuso di autorità legittima; ma usurpazione di autorità, che la legge disperde, per questo solo che è un' attentato.

Della parte della ordinanza del Commissario ripartitore, che liquidò senza giurdizione il credito del feudatario, il Duca di Belgiojoso non avea bisogno di appellare, perchè quest' atto di autorità non avea bisogno di esser emendato. Egli era infirmato di dritto *cum sententia jure non teneat*, essendo emanato *a non judice* (*).

(*) *Cum magistratus datos judices, et unum ex his pronunciasse proponas, non videtur appellandi necessitas fuisse, cum sententia jure non teneat* - Leg. 4. Cod. *Quando provocare non est necesse.* Anche nel caso che il Commissario fosse stato rivestito di poteri per giudicare, poichè nei casi di liquidazione egli dovea pronunziare sul doppio avviso del Razionale liquidatore e del Consiglio d' Intendenza,

Digitized by Google

Ma l'ordinanza è stata eseguita. Ma dal silenzio del Duca può dedursi la sua acquiescenza.

È stata eseguita! Ecco un torto dippiù, di cui il Duca abbia a dolersi.

Si è eseguito un atto illegittimo, come se fosse rivestito d'una legale sanzione. Se ciò è per errore, l'errore merita di essere emendato; e se per frode, l'abuso dev' esser represso, perchè la mala fede non fa titolo, anzi è il principio, sul quale fondasi la correzione.

Il silenzio! Può dirsi veramente, che il Duca di Belgiojoso sia stato acquiescente? E la momentànea acquiescenza del Duca può esser un argomento per la perdita dei suoi dritti?

Altronde, qual' è il silenzio, che si rimprovera al Duca di Belgiojoso? Egli non ha ricorso, perchè non dovea, nè avea bisogno di ricorrere contro l'ordinanza. Il ricorso contro le ordinanze era solo autorizzato nei casi della divisione dei demanii, o nei casi di eccesso di esecuzione. Or queste circostanze non concorrono nella specie. Nel Comune di Vaglio non si sono divisi i demanj, ma si sono restituite

---

mancando l'uno dei due avvisi egli avrebbe giudicato solo, e la sua sentenza non avrebbe avuto bisogno di esser appellata.

le proprietà per virtù del giudicato. Nella esecuzione non vi è stato eccesso, perchè le proprietà si sono rilasciate senza contrasto. Il giudicato è stato per conseguenza intieramente ed esattamente eseguito.

Ma il Commissario ha deciso una materia, sulla quale era riservato solo a decidere, o alla Commission feudale, se non fosse stata disciolta, o al Consiglio d' Intendenza, tribunale ordinario, surrogato in questa parte agli attributi della Commissione. Egli si è dunque intruso per giudicare. Ma le intrusioni private non formano sentenze in fatto di giustizia. Della sua ordinanza non era dunque bisogno di appellare.

Ed a chi si appellerebbe di quest' atto illegittimo? Non al Consiglio di Stato, perchè non trattavasi di divisione di demanj, nè di eccesso di esecuzione. Non ad altre autorità non chiamate a conoscerne. Il ricorso non sapeva per conseguenza presentarsi ad alcuno; perchè si ha dritto di appellare nelle gradazioni della giurdizione, ma non si ha ragione di appellar contro gli atti sforniti di giurdizione; perchè gli atti di questa natura non sono atti, e la loro esistenza non si fa altrimenti marcare, che per la sola nullità, che li percuote.

Il giudicato non esiste dunque nella specie, co-

me l' Intendente della Provincia ha avuto l' aria di allegare ; e l' acquiescenza non solamente non esiste, ma esiste al contrario la domanda di decidersi della liquidazione ; ciocch' è un fatto che smentisce l' argomento.

Ma perchè il Duca si contentò egli di ricevere l'interesse sulla somma ridotta per virtù dell' ordinanza? Per ricevere almeno ciocchè il Comune rifiutava, e rifiuta ancor oggi di pagare. Il creditore reclama sempre il pagamento de' suoi crediti, ed imputa poi al meglio i pagamenti che gli son fatti. Le domande di qualunque maniera sian fatte, non elidono mai i titoli ; a menocchè non facciasi una novazione , la quale per le antiche e nuove leggi deve essere espressa , ed espressamente consentita per sortire il suo effetto. Ora l' acquiescenza non è novazione, e l' acquiescenza non forma presunzione di abbandono , se non si è nel caso della prescrizione.

L' azione del Duca non è stato intanto nè prescritta , nè novata. Dunque dal preteso silenzio non può dedursi alcuna formale acquiescenza.

QUALCHE IDEA SULLA LIQUIDAZIONE.

Niente sembrava più difficile, che la liquidazione della rendita, allorch' essa fu ordinata.

Niente è divenuto più facile a determinare, che la differenza tra la rendita antica, e la nuova dopo il travaglio della liquidazione.

Allorchè il Comune nel 1589 si vendè col suo demanio al reggente Salazar, fu liquidata la rendita dei forni, dei mulini, e delle valchiere con tutt' i loro aumenti.

Essa dava un prodotto cumulato di duc. 1344 60 composta cioè:

forni vecchio e nuovo . . .	554	
mulini	594	60
valchiere	196	
	1344	60

In questo prodotto cumulato la rendita nuova stava all' antica, come

un terzo per la esazione del dritto del forno;
un quinto sul macinato;
quattro quinti per valcatura di panni.

Digitized by Google

Ripartita la somma intiera secondo le proporzioni corrispondenti a ciascun cespite, il risultato della differenza è

INDICAZIONE E SPIEGA.	Prodotto coacervato delle rendite riunite.	DIVISIONE DELLO STESSO PRODOTTO IN	
		Rendita vecchia.	Rendita nuova.
Forni - Rendita coacervata...............	554 —		
Questa rendita è divisa nella proporzione di due terzi per la rendita vecchia, ed un terzo per la nuova, cioè........	....	369 33 1/3	184 66 2/3
Mulini - Rendita coacervata.......... ...	594 60		
Questa rendita è divisa nella proporzione di quattro quinti per la rendita vecchia, ed un quinto per la nuova, cioè..	....	475 68	118 92
Valchiere - Rendita coacervata...........	196 —		
Questa rendita è divisa nella proporzione di un quinto per la rendita vecchia, e di quattro quinti per la nuova, cioè..	....	39 20	156 80
Totali rispettivi.....	1344 60	884 21 1/3	460 38 2/3

Il totale della rendita antica era di — 884 21 1/3
della rendita nuova ——————————— 460 38 2/3

Per la rendita di nuova creazione Salazar avea pagato un capitale di duc. 9000.

In regola di proporzione, se per 460 ducati eransi pagati duc. 9000.

Per 884, quant' era la rendita antica, il capitale dovrebb' essere di duc. 17 285 48 1/2 a quanto dovea ascendere la liquidazione.

OPINIONE DEL RAZIONALE.

Alla dimostrazione aritmetica non si ha nulla a replicare. Questa è l' evidenza per gli uomini.

Il Razionale cangiò la posizione per giungere a stabilire un calcolo differente ; ed ecco com' egli si prese.

Egli considerò , che presa in massa la rendita lorda del feudo, all' epoca del 1589 dava un prodotto di duc. 2000. 09, per lo quale fù pagato un capitale di duc. 34. . . .

Dato ragguaglio della rendita al prezzo, essa ricadde pressappoco alla ragione del 5 ³/₄.

Dedotte delle quantità per i pesi , in un senso più ampio, egli fissa la ragione a duc. 5 28 ¹¹/₁₂ per 100 , ciocche in rapporto di rendita da un capitale di duc. 11 826 ¹/₁₂.

In un altro senso , messa la ragione a 5 17 , da un prodotto di duc. 13 808 36 ¹/₄.

Egli s' induce a fare questa operazione per ciocchè pensa , che se si seguisse il calcolo stabilito dal feudatario, si avrebbe , che una parte della rendita si sarebbe pagata al ragguaglio 5 11 ¹/₁₂ per 100: mentrecchè l' altra avrebbe avuto la sua valutazione in ragione del 10 , 65 ¹/₆ per 100.

Digitized by Google

Ma ciocche sembrava inconveniente al razionale, non è inconveniente in sestesso.

La sua maniera di ragionare sarebbe esatta, se non si trovasse nel contratto il termine invariabile della comparazione.

Il giudicato avea detto - È dovuta al fendatario l'indennità per la sola rata del prezzo corrispondente alle antiche mercedi dei dritti proibitivi - non dovuta alcuna indennizzazione per gli aumenti degli stessi dritti.

Se il contratto dell'acquisto, che fecesi del feudo dalle mani del Comune porta, che per gli aumenti fu pagato un capitale di duc. 9000, il denominatore della rendita di 460 38 2/3 fu dunque del 5 11 5/12 per 100.

Or applicato lo stesso denominatore alla rendita antica fissata in duc. 884 21 2/3, darà in capitale un numeratore di 17 285 48 1/2, ciocch'è il prodotto d'una rigorosa dimostrazione.

DRITTO DEL FEUDATARIO.

La liquidazione del razionale fu fatta; la liquidazione non fu al Duca di Belgiojoso notificata. Essa dovea esserlo per dar luogo alle riclamazioni, che il Duca avea dritto di fare; perchè le liquidazioni sono come qualunque atto giudiziario passibili di contradizione.

Google

Il suo dritto rimane per conseguenza intiero per questa parte, ed egli lo farà valere subitocchè il processo sarà messo in regola. Per ora non è questa la quistione. Egli trattasi di vedere se sulla liquidazione stabilita dal razionale sia intervenuta decisione.

E come si è plucchè abbondantemente dimostrato, che alcuna decisione non esiste, l' ordinanza del Commissario non essendo sentenza; siegue che la discussione della liquidazione stabilita dal razionale rimane tuttora a dichiararsi.

Ma la domanda del Duca è stata rigettata dall' Intendente, come non essendovi materia a deliberazione. Questo rigetto è ingiusto, perchè non è l' Intendente, ma il consiglio d' Intendenza che deve giudicare della contestazione (*).

(*) L' Intendente ha deliberato in virtù dell' articolo 186 della legge del dì 12 Dicembre 1816 ch' egli cita.

Quest' articolo, dal quale attinge i poteri è così espresso

Le operazioni della DIVISIONE DEI DEMANJ *sono delegate agl' Intendenti. Essi vi procedono in Consiglio d' Intendenza sotto la nostra approvazione, che sarà provocata con rapporto motivato dal Ministro dell' interno.*

Essi sono delegati ancora a risolvere in Consiglio di Intendenza ogni controversia DIPENDENTE DALLA DIVISIONE DEI DEMANJ, *salvo il ricorso devolutivo all' autorità competente.*

Egli non trattasi di *divisione di demanj*, ma di liquidazione di debito comunale, di cui il dritto è fissato dal giudicato della Commissione feudale, e di cui la conoscenza è un attributo del Consiglio d' Intendenza.

Il Duca di Belgiojoso attende quindi l' annullamento della ordinanza dell' Intendente, per vedere far dritto alle sue giuste istanze.

Napoli, 26. Ottobre 1821.

G. Martucci.

VA1
1546717